- il Consiglio, cui la legge e lo statuto demandano la responsabilità dei più qualificanti interventi gestionali;
- il Collegio dei Revisori, chiamato a garantire oltre all'audit finanziario anche la regolarità della gestione ([3]).

Con la trasformazione in S.p.A., gli Organi sono:

- l'Assemblea (azionista unico il Ministero dell'Economia e delle Finanze);
- il Presidente, con il ruolo di amministratore delegato, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto;
- il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal Presidente;
- il Collegio Sindacale, che sarà trattato dettagliatamente nel successivo paragrafo 9.

c) Sistema di «Governance»

4.6. Il nuovo vertice societario, insediatosi alla data del 14 novembre 2001, ha provveduto tempestivamente ad emanare ([4]) alcune disposizioni organizzative con le quali sono stati conferiti i «mandati» ai consiglieri di amministrazione, per «curare» specifiche aree con funzioni di coordinamento, monitoraggio e riferimento delle problematiche, che *«andranno a collocarsi con funzioni "di rete" tra le singole direzioni centrali e le funzioni apicali dell'Azienda»*.

Il Presidente-Amministratore, con ordine di servizio n. 20 del 7 maggio 2002, reiterato successivamente in data 14 febbraio 2003, ha affidato i predetti compiti, ai quattro consiglieri, con altrettante «disposizioni organizzative» così specificate:

([3]) L'art. 8 del D.L.gs. 26 febbraio 1994, n. 143, statuisce che il Collegio dei Revisori «riferisce all'Amministratore i risultati delle verificazioni effettuate e propone gli eventuali correttivi. Nel caso vengano accertate gravi irregolarità amministrative o contabili, il Collegio riferisce direttamente al Ministro dei LL.PP.».

([4]) Delibera adottata nella seduta del C.d.A. del 21 marzo 2002.

1. al Consigliere G.B. Papello sono affidate le cennate funzioni aventi per oggetto la Direzione Centrale Lavori e la Direzione Centrale Programmazione e Progettazione studi e rapporti con le Regioni ed altri Enti;
2. al Consigliere A. Brandani sono affidate le predette funzioni aventi ad oggetto la Direzione Centrale AA.GG. e Risorse Umane e l'Ufficio Legale;
3. al Consigliere M. Virano sono affidate le problematiche dello Spazio Alpino quadrante nord-ovest nonché per le attività di competenza per le opere connesse alle olimpiadi invernali del 2006;
4. al Consigliere G.Bonomi sono affidate le problematiche riguardanti l'area lombarda ed il quadrante nord-est.

La suddetta ripartizione non dovrebbe interferire con la delega conferita al Presidente, venendo a qualificarsi come mera identificazione del settore di analisi rimesso all'attività di un singolo componente del C.d.A. senza assurgere a vero «incarico».

d) Emolumenti degli organi sociali

4.7. Per il 2002, gli emolumenti degli organi sociali sono stati determinati con D.I. del 4 agosto 2003, nella seguente misura:

- Presidente-Amministratore: € 450.000;
- Componente C.d.A.: € 50.832,03;
- Presidente C.S.: € 62.000;
- Componente C.S.: € 41.000.

4.8. Al momento della trasformazione in S.p.A. l'azionista unico (Ministero dell'Economia e delle Finanze) ha deliberato

nell'Assemblea del 19 dicembre 2002 i compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nelle misure, indicate al successivo punto 4.10, precisando di rinviare ad una successiva assemblea la determinazione riguardante l'emolumento del Presidente del Consiglio di Amministrazione sulla scorta dell'indicazione «del consulente incaricato di concerto dal Ministro delle Infrastrutture e Trasporti con il Ministro dell'Economia e delle Finanze che dovrà utilizzare come parametro di confronto le Ferrovie S.p.A. o Poste S.p.A. e dovrà esprimere il richiesto parere entro e non oltre 30 giorni dall'odierna Assemblea».

4.9. L'Assemblea, con deliberazione del 19 dicembre 2002, ha determinato un compenso fisso annuo per ogni Consigliere di € 41.000,00 e per il Collegio Sindacale un compenso annuo fisso di € 62.000,00 per il Presidente e di € 41.000,00 per i Sindaci effettivi.

4.10. L'Assemblea del 17 aprile 2003, ha delegato il Consiglio per la costituzione di un Comitato per determinare il trattamento economico dei componenti dell'organo di gestione. Il Comitato ha individuato l'emolumento del Presidente nella misura, minima, di € 300.000,00 quale parte «parte fissa» e € 150.000,00, come «parte variabile» secondo le determinazioni che saranno assunte dal «comitato per le retribuzioni» in ordine al conseguimento degli obiettivi della società.

Contestualmente, il C.d.A. nella seduta del 17 aprile 2003, ha provveduto, al termine di una complessa istruttoria, a fissare in € 140.000,00 l'ulteriore compenso per i Consiglieri, ai sensi dell'art. 2389, 2 comma, c.c.

4.11. In ordine a tale emolumento, il Collegio Sindacale ha espresso, con nota 24 giugno 2003, n. 233, parere favorevole in ordine al compenso ex art. 2389, 2 comma, c.c.

La Corte manifesta le proprie perplessità in ordine al ricorso all'art. 2389, comma 2, c.c. che sembra riferirsi esclusivamente ad incarichi speciali connotati, per il loro oggetto specifico - e non generale – e con limitazioni temporali non estensibili all'intera durata dell'incarico.

4.12. Analogamente è a dirsi in ordine alla fissazione e corresponsione dei compensi relativi ai gettoni di presenza ed alla indennità di missione, la cui introduzione, durante il periodo 14 novembre 2001/18 dicembre 2002, è stata disposta e confermata con provvedimento del C.d.A. della S.p.A.

Con D.I. 4 agosto 2003, sono state stabilite le indennità funzionali per il Commissario ed i sub-commissari nonché per i componenti degli organi sociali. Il C.d.A. dell'ANAS S.p.A. sta adottando le misure consequenziali.

4.13. Si riporta, nella tabella che segue, i compensi percepiti dagli organi dell'ANAS sia come Ente pubblico economico sia come S.p.A. ([5]):

(valori espressi in €)

Cariche Sociali		Ente 14.11.01-18.12.02	ANAS S.p.A. (19.12.2002)		
			Parte fissa	Parte variabile	Fisso componente C.d.A.
Presidente C.d.A.	€	450.000,00	300.000,00	150.000,00	41.000,00
	£.	871.321.500	580.881.000	271.077.800	79.387.070
Componente C.d.A.	€	50.832,03	41.000,00	140.000,00	-
	£.	98.424.535	79.387.070	271.077.800	-
Presidente C.S.	€	62.000,00	62.000,00	-	-
	£.	120.048.740	120.048.740	-	-
Componente C.S.	€	41.000,00	41.000,00	-	-
	£.	79.387.070	79.387.070	-	-

([5]) Per la partecipazione alle singole sedute del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale è stato stabilito un gettone di presenza in misura di € 500,00, nonché un'indennità di missione di € 300,00/giorno.
Il Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo beneficia di questi ultimi emolumenti.

4.14. Nel corso del 2002 il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale si sono riuniti complessivamente n. 51 volte, così suddivise: n. 14 sedute del Consiglio di Amministrazione e n. 37 sedute del Collegio Sindacale.

Si è, altresì, tenuta l'Assemblea costituente la Società per Azioni, in data 19 dicembre 2002.

4.15. Nel corso del 2002, l'ANAS ha proceduto ai pagamenti all'ex Amministratore, di cui al contratto stipulato in occasione delle sue dimissioni nel 2001 ([6]).

La Corte si riserva di riferire nella prossima relazione i relativi elementi previamente verificati.

e) Emolumenti all'ex Presidente-Amministratore

4.16. Nell'ultima relazione (cfr. paragr. 3.37 e ss.) la Corte ebbe a rilevare l'illegittimità dell'art. 8 dello statuto (D.P.R. 21 aprile 1995, n. 242) posto a fondamento delle erogazioni disposte a favore dell'ex Presidente-Amministratore, nella misura complessiva di £. 3.865.461.166 (€ 1.996.344,17), segnalando, nel contempo, l'irregolarità procedurali (specie la carenza del Ministro dell'Economia e dei Trasporti) nonché la mancanza del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Nel 2002 e sino alla data di adozione della presente relazione (ottobre 2003), l'ANAS ha continuato ad erogare gli emolumenti previsti dall'accordo, tra l'altro, per l'attività di consulenza, di cui non si ha notizia che sia stata svolta.

([6]) Per un'illustrazione completa si rinvia ai par. 3.13 e ss. della precedente relazione riportati in appendice.

f) Struttura dell'Ente

4.17. Il Consiglio di Amministrazione con una forte innovazione strutturale, ha provveduto, con delibera dell'8 maggio 2002, alla nomina del Direttore Generale, che, in base allo Statuto, partecipa alle riunioni del Consiglio stesso senza diritto al voto, e i cui compiti sono stati definiti nel successivo Consiglio del 19 dicembre 2002 e diretti a coordinare le diverse articolazioni «line» dell'Azienda.

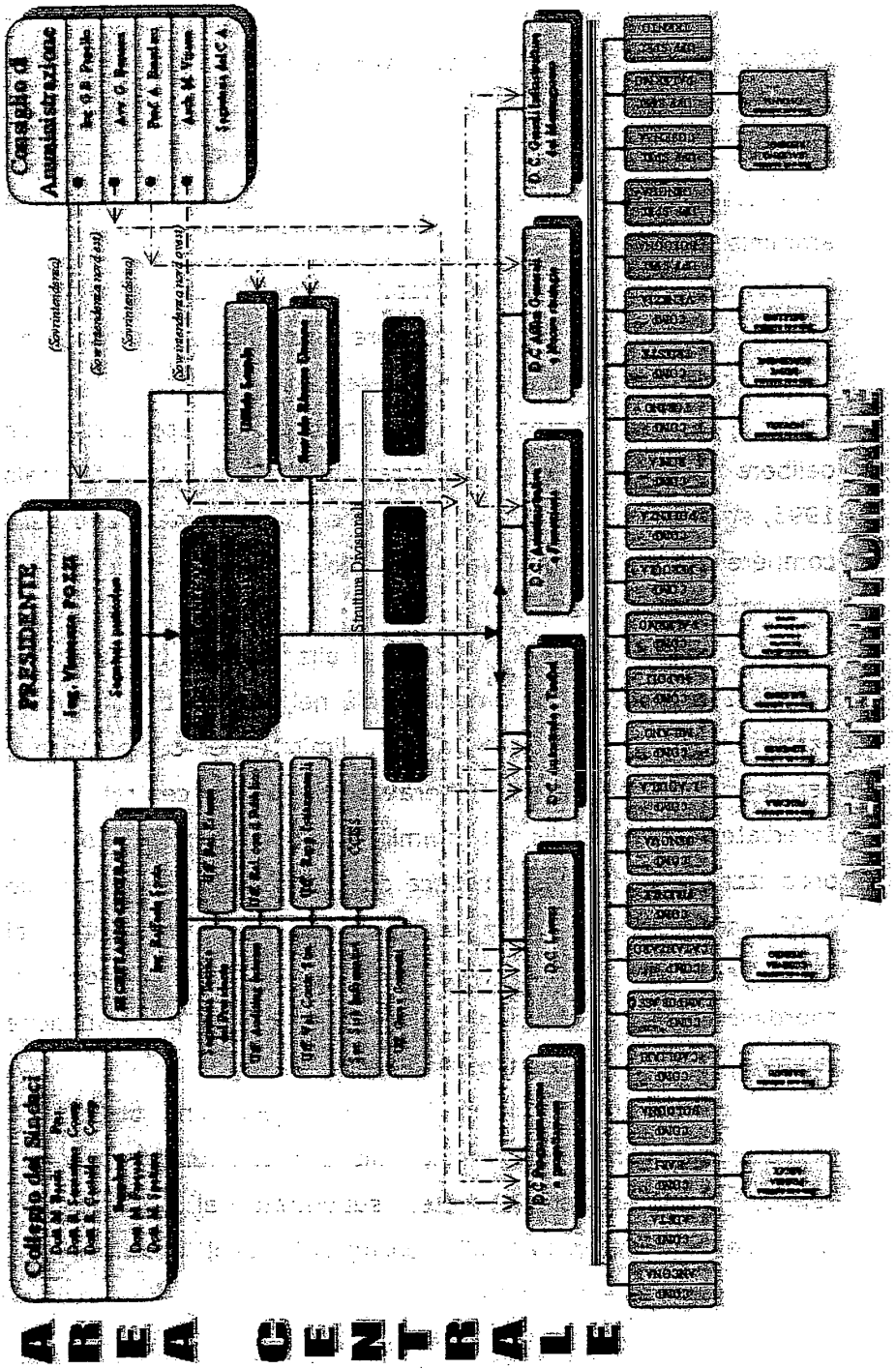
Il C.d.A. (9 luglio 2003), ha incrementato la struttura con la costituzione di tre unità divisionali, poste alle dirette dipendenze del Direttore Generale, le quali sembrano ricalcare compiti ed attribuzioni di altre Direzioni Centrali.

La creazione di una nuova Direzione Centrale e delle tre divisioni operative, insieme alla nomina del Direttore Generale e agli «interventi» dei singoli Consiglieri oltre a quelli del Presidente vengono a costituire un coacervo di interventi incidenti sulla struttura sottostante, in cui è difficile cogliere gli elementi sistematici di razionalizzazione e di ammodernamento, in luogo di quelle di eccessive ridondanza del «management».

Ultimamente il C.d.A., nella riunione del 25 settembre 2003, ha deliberato, nell'ottica del processo evolutivo e organizzativo dell'ANAS, di dotare le direzioni centrali: Progettazione e Programmazione Tecnica e Autostrade e Trafori, di un coordinatore di area, mentre la Direzione Centrale Lavori, di tre coordinatori di area con il compito di supportare i Direttori Centrali.

4.18. Altra struttura aziendale è rappresentata dal Segretario Generale, organo di staff, articolato in diversi servizi, che costituisce l'ampliamento del raggio d'azione del Presidente.

Per una rappresentazione di sintesi si rinvia al seguente organigramma.


Consiglio di Amministrazione
PRESIDENTE
Struttura Divisionale
AREA CENTRALE

g) Deleghe

4.19. L'art. 8 dello Statuto dell'Ente ANAS, approvato con D.P.R. 21 settembre 2001, n. 389, statuisce che l'Amministratore esercita, direttamente o per delega, tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria che la legge, e lo Statuto, non riserva al Consiglio di amministrazione.

Il successivo art. 11 dello Statuto, prevede che ai dirigenti preposti agli uffici, l'Amministratore attribuisca, con apposita delega, poteri di gestione e di rappresentanza.

L'art. 7 del Regolamento di amministrazione, approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 7, in data 2 febbraio 1996, stabilisce che le deliberazioni che per legge rientrano nella competenza dell'Amministratore, sono da questi delegate ai dirigenti nei limiti prefissati.

Il nuovo vertice societario, insediatosi alla data del 14 novembre 2001, ha provveduto ad emanare, già nel periodo di commissariamento dell'ANAS, alcune deleghe, limitate per competenza e per valore, al Coordinatore Generale ed ai Direttori centrali.

Insediatosi il Consiglio di amministrazione, altre disposizioni organizzative hanno visto la luce con l'atto n. 20 del 7 maggio 2002, con il quale sono stati conferiti dei «mandati», ai Consiglieri, di sovrintendenza ad aree con funzioni di coordinamento, monitoraggio e riferimento alle problematiche relative alle varie Direzioni centrali dell'Ente.

Sono stati predisposti ordini di servizio contenenti deleghe di funzioni, con compiti determinati sia per competenza che per valore, al Direttore Generale, subentrato al Coordinatore Generale, ai Direttori Centrali, nonché ai Dirigenti amministrativi e tecnici, centrali e territoriali.

Successivamente, al completamento dell'iter di trasformazione dell'ANAS in S.p.A., il Presidente, avvalendosi dei poteri

conferitigli dall'art. 17 dello statuto, ha rilasciato, in data 29 gennaio 2003, procure a tutti i dirigenti degli uffici centrali e periferici, attribuendo loro le facoltà operative, anche sotto l'aspetto economico, fissandone i limiti di spesa.

h) Nuove strategie

4.20. Il nuovo modello organizzativo della Direzione Centrale Affari Generali e Nuove Strategie – varato dal Consiglio di Amministrazione dell'ANAS con delibera del 5-13 dicembre 2002 – ha visto la sua attuazione nell'ordine di servizio n. 181 del 3 giugno 2003 con il quale è stato attivato il settore delle «nuove strategie», incaricato di ricercare, studiare e regolamentare il «new business» con l'intento di ampliare sensibilmente l'autofinanziamento dell'ANAS, mediante l'incremento delle risorse proprie, in modo da applicare in misura integrale la missione normativa dell'ANAS, estendendo le aree degli interventi propri della Società.

4.21. Altro profilo di peculiare rilevanza ed innovazione nell'ambito della suddetta Direzione attiene alla completa «rivitalizzazione» del Servizio Infomobilità e Sorveglianza, deputato a svolgere attività di sicurezza della rete stradale nazionale, attraverso i seguenti presidi operativi:

- sala Operativa Nazionale:
 coordina, in sinergia con le sale operative degli uffici periferici, la gestione delle emergenze inerenti la viabilità statale;
- coordinamento Servizi di Sorveglianza e Scorte:
 ha il compito di coordinare e gestire i trasporti eccezionali pericolosi e le relative scorte; ha la vigilanza e presidio

dell'utenza in materia di pubblicità sulle strade statali nonché rilasciare autorizzazioni all'apertura degli accessi alle proprietà private; definisce ed organizza le risorse umane da adibire allo svolgimento dei compiti di polizia stradale ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada).

- rapporti con gli organi di polizia stradale e di soccorso:
 ha il compito di gestire i rapporti con gli organi istituzionalmente preposti anche attraverso la formalizzazione di appositi atti.

4.22. Inoltre, nel suddetto contesto, è stato sensibilmente rimodernato e rafforzato il call center, deputato a sostituire l'ormai obsoleto sistema di centralino sia per le chiamate esterne che per quelle in ricezione. Per rispondere ai criteri di economicità ed efficienza, tutte le chiamate esterne si potranno fare, solo se preventivamente autorizzate, attraverso il call center e non più attraverso l'operatore di centralino.

E' stato allestito, attraverso i sistemi telematici, un collegamento «intranet» sul quale gli utenti possono comunicare e dialogare con l'ANAS assumendo informazioni a loro utili.

Attraverso l'U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) sono state avviate, tra l'altro, iniziative per la divulgazione di notizie, attraverso appositi stampati, sulle modalità di raggiungimento delle sedi periferiche dell'ANAS, con indicato, per ogni sede nazionale, il proprio indirizzo con annesso numero telefonico, il FAX ed il referente locale.

i) Unità Operativa di Coordinamento (U.O.C.)

4.23. La Direzione Centrale Lavori, ha trasmesso, per l'anno 2002, una relazione in cui sono evidenziati i numerosi interventi effettuati dall'Unità Operativa di Coordinamento (U.O.C.), per eventi calamitosi, nel quadro della collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile.

Detta Unità Operativa gestisce, fin dal 1996, le emergenze dovute ad eventi naturali che comportino rischi infrastrutturali e/o antropici, effettuando gli interventi presso la sala operativa del Dipartimento stesso.

Gli interventi, nel corso dell'anno, si sono concretizzati, in:

- ripristino della viabilità;
- opere di consolidamento;
- interventi urgenti anche sulle strade provinciali;
- collaborazione di soccorso con le popolazioni sinistrate;
- supporto al servizio di polizia stradale.

L'ufficio U.O.C., istituito per gli interventi suddetti, è garantito da un gruppo operativo composto di otto funzionari, ivi compreso il dirigente, che si alternano in turni di reperibilità di quindici giorni nell'arco delle 24 ore giornaliere.

Tale organizzazione comporta per l'ANAS un onere finanziario limitato alla sola reperibilità, diurna e notturna, per l'intero anno, nell'arco delle 24 ore per il solo funzionario di turno. Tariffa corrisposta secondo quanto stabilito dal C.C.N.L.

In considerazione dei risultati conseguiti, gli interventi effettuati hanno raggiunto, prontamente e felicemente, gli obiettivi di ripristino della circolazione e di assistenza alle popolazioni interessate.

Il C.d.A. ha provveduto, in molteplici occasioni, sulla base delle proposte formulate dal Presidente, ad introdurre costanti modificazioni alla struttura dell'ente, come illustrata nella

precedente relazione, sottoponendo alle dirette dipendenze del Direttore Generale il sevizio del personale e modificando di conseguenza lo spazio operativo riservato alla Direzione Generale Affari Generali e Nuove Strategie. Inoltre, sono state poste alla dipendenza del Direttore Generale tre nuove divisioni operanti nei seguenti settori:

- divisione engineering;
- divisione lavori;
- divisione affari internazionali.

Tali divisioni è previsto che, ove la loro azione fosse ritenuta efficiente ed efficace, dovranno trasformarsi in S.p.A. con l'assunzione da parte dell'ANAS del ruolo di Holding.

j) Società dei Servizi

4.24. Sono previste le «società di servizio», costituite con regioni, province e comuni, per la progettazione, costruzione e manutenzione delle strade di rispettiva competenza nonché per esercitare le suddette attività «anche per conto e nell'interesse di regioni, province e comuni» (art. 6, comma 4, del D.L.gs. 29 ottobre 1999, n. 419) al pari degli accordi previsti dall'art. 99 del D.L.gs. 31 marzo 1998, n. 112, con gli enti territoriali per svolgere attività separate o d'insieme relative alle strade, nel quadro del «federalismo stradale», disposto con la legge 15 marzo 1997, n. 59.

l) Società miste ANAS/Enti locali

4.25. Con verbale dell'8 maggio 2003, il C.d.A. ha deliberato la partecipazione dell'ANAS alla costituenda società per azioni

«Quadrilatero S.p.A.», con la S.p.A. Sviluppo Italia, avente capitale sociale di € 2 mln. ed in cui l'ANAS detiene il 51%.

La Quadrilatero viene costituita quale «soggetto attuatore unico» del progetto per la realizzazione di infrastrutture viarie interessante la dorsale appenninica delle regioni Marche ed Umbria, già previsto nella «legge obiettivo» n. 443/2001 e nella delibera CIPE n. 121/2001.

Lo stesso CIPE ha «invitato», in data 31 ottobre 2002 i vari enti interessati, tra cui l'ANAS, a definire ed a trasmettergli tutti gli atti relativi al progetto preliminare, entro il mese di dicembre 2003.

In data 8 luglio 2003, con nota n. 74, il Presidente-Amministratore ha comunicato l'avvenuta costituzione della società denominata «Quadrilatero Marche – Umbria S.p.A.».

La questione riguarda il possibile contrasto tra le società miste costituite da ANAS con altri soggetti pubblici o privati, per la gestione congiunta delle strade ed autostrade di competenza di Comuni, Province e Regioni, con la riforma del Titolo V della Costituzione.

Al riguardo, occorre osservare come la legge Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, abbia operato, con la nuova formulazione dell'art. 117 Cost., una diversa ripartizione delle materie statali e regionali solamente per quanto riguarda la competenza legislativa (senza peraltro menzionare la materia delle opere pubbliche, che continua a destare incertezze in ordine ai criteri da adottare per una precisa ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni).

Invece, per quanto riguarda la competenza amministrativa, l'art. 118 Cost. non contiene alcuna ripartizione delle relative funzioni, limitandosi a stabilire che gli Enti locali «*sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze*». In ciò, il nuovo testo dell'art. 118 ha abrogato il parallelismo tra funzioni

legislative ed amministrative previsto dal testo precedente, rimettendo espressamente al legislatore ordinario, sia statale che regionale, il compito di definire le materie da trasferire agli enti locali. La ripartizione delle competenze amministrative operata con legge statale, come confermato da autorevoli studiosi, appare quindi coperta dal disposto del nuovo art. 118 Cost.

Ora, la gestione delle strade di interesse locale (comunale, provinciale, regionale) rientra appunto tra le materie attribuite con legge statale alla competenza amministrativa di Regioni, Province e Comuni (legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.L.gs. 31 marzo 1998, n. 112). Al riguardo, l'art. 99 del D.L.gs. 31 marzo 1998, n. 112 prevede che: «*Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate negli articoli del presente capo e tra queste, in particolare, le funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, compresa la nuova costruzione o il miglioramento di quelle esistenti, nonché la vigilanza sulle strade conferite. La progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade di cui al comma 1 può essere affidata temporaneamente, dagli enti territoriali cui la funzione viene conferita, all'Ente nazionale per le strade (ANAS), sulla base di specifici accordi*».

Inoltre, ed in maniera ancora più esplicita, l'art. 6 del D.L.gs. 29 ottobre 1999, n. 419, dispone che l'ANAS «*è autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto delle norme comunitarie, a costituire società miste con regioni, province e comuni per la progettazione, costruzione e manutenzione delle strade di rispettiva competenza, nonché ad esercitare le attività di progettazione, costruzione e manutenzione di strade anche per conto e nell'interesse di regioni, province e*

comuni».

Del resto, lo stesso l'art. 17, 1° comma, della legge n. 109/1994, dispone che le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, possono essere espletate dagli organismi di altre amministrazioni pubbliche di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge.

Con D.L.gs. n. 143/1994, l'ANAS è stata trasformata, da azienda di Stato, in Ente Pubblico Economico con personalità giuridica di diritto pubblico, personalità conservata anche dopo la trasformazione in Società per Azioni, avvenuta con D.L. n. 138/2002, convertito con legge n. 178/2002.

In conclusione, alla luce del vigente quadro normativo, sembra potersi affermare la legittimità, in linea di principio, degli accordi tra ANAS ed altri soggetti pubblici e privati per la gestione congiunta delle strade e delle autostrade rientranti nella competenza amministrativa di Comuni, Province e Regioni, e, nello specifico, il progetto preliminare relativo alla costituenda Quadrilatero S.p.A.

m) Federalismo stradale

4.26. Nella Relazione sulla gestione finanziaria ANAS del 2001, il Magistrato della Corte dei Conti aveva evidenziato che *«il 2001 ha visto la realizzazione del "federalismo stradale", previsto dal legislatore ordinario e consacrato dalla legge Costituzionale n. 3 del 2001. Con tale disciplina si è rimesso all'esclusiva competenza delle Regioni il diritto-dovere di provvedere alla gestione (opere di manutenzione, miglioramento e polizia) di circa 30.000 km., lasciando all'ANAS la residua competenza di circa 15.000 km. Con D.P.C.M. 21 settembre 2001 tale distesa chilometrica è stata elevata a 15.858,100 km a causa della riclassificazione di alcune*

strade - già comprese nel ramo di interesse regionale -, ritrasferite nella rete di interesse nazionale».

E' ora possibile confermare, con le opportune precisazioni, i rilievi di cui sopra, alla luce delle opinioni recentemente espresse da alcuni autorevoli studiosi, come anche del recente disegno di legge di attuazione della legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, approvato dalla Camera dei Deputati in data 29 aprile 2003, che non contiene regole innovative in materia di gestione della rete viaria di interesse regionale.

Vanno, inoltre, considerate le preoccupazioni espresse da numerose imprese del settore delle costruzioni, che potrebbero vedersi costrette al confronto con discipline dei lavori pubblici non armonizzate a livello regionale (si pensi, ad esempio, al rischio di avere sistemi di qualificazioni diversi da Regione a Regione), con conseguenze facilmente immaginabili in termini di partecipazione alle gare ed affievolimento della concorrenza.

Occorre infine segnalare l'esistenza di un ponderoso contenzioso pendente di fronte alla Corte Costituzionale in materia di lavori pubblici, riguardante, in particolare, la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (legge obiettivo inerente opere di preminente interesse nazionale) ed il D.P.R. del 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109), che potrebbe fornire lo spunto ai giudici costituzionali per pronunciarsi sul riparto di competenze tra Stato e Regioni nella suddetta materia.

Con riferimento alle competenze amministrative relative alla programmazione, progettazione, costruzione, gestione e manutenzione delle strade e delle autostrade di interesse regionale e locale (trasferite a Regioni ed Enti locali dall'art. 99 D.L.gs. 31 marzo 1998, n. 112, attuato con il D.L.gs. 29 ottobre 1999, n. 461, cui hanno fatto seguito il D.P.C.M. 21 febbraio 2000 ed il D.P.C.M. 21 settembre 2001), insorge la problematica circa il